

Schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative dell'art. 3 del decreto – legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169

*Contributo del COSME
10 novembre 2008*

Osservazioni di carattere generale

Il COSME ha ritenuto preliminarmente importante compiere una ricognizione sulle norme vigenti in materia di valutazione degli alunni, avendo a riferimento quelle previste dallo schema di regolamento e quelle che appartengono all'esperienza e alla cultura della scuola secondaria di primo grado.

Riguardo al DPR 275/99 è emerso che, benché il testo preso in esame vi faccia esplicito riferimento, non appaia sufficientemente chiaro quanto spetti alle scuole in termini di valutazione, avendo a riferimento gli articoli 4, 6 e 10 del medesimo.

In particolare, a parere del COSME, per una maggiore trasparenza degli atti e delle procedure andrebbero richiamati gli ambiti di responsabilità delle istituzioni scolastiche e del Ministro, anche allo scopo di evitare fraintendimenti nella pratica quotidiana riguardo al rapporto fra "norme nazionali" e "fare scuola".

In particolare si evidenzia l'opportunità di esplicitare nell'articolato per esteso quanto previsto nell'art. 4 del DPR 275/99 (tocca alle scuole stabilire modalità e criteri di valutazione degli alunni nel rispetto delle norme generali, criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi); analogo esplicito richiamo va fatto all'art. 6 del medesimo che assegna alle scuole autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo proprio riguardo alla valutazione.

E' la stessa valutazione degli alunni, di per sé materia assai delicata, a suggerire tale impostazione anche allo scopo di dare un nuovo impulso in termini di cultura professionale ai principi della responsabilità in ordine alla progettualità e alla valutazione, oggetto di ricerca condivisa e di sperimentazione.

Analogo esplicito richiamo il COSME raccomanda sul terreno delle competenze in materia di valutazione da parte del Ministro (art. 10 DPR 275/99) con particolare riguardo agli standard di qualità del servizio, agli indirizzi generali per la valutazione degli alunni, alle scadenze e ai metodi per la rilevazione periodica, ai modelli di certificazione delle conoscenze, delle competenze e delle capacità, ai crediti formativi con riferimento alle discipline e alle attività.

In questo ambito si esprimono preoccupazioni riguardo al rinvio ad una decretazione successiva riguardo ai modelli di certificazione delle competenze anche in considerazione del continuo ricorso nel testo alla locuzione "traguardi di competenza".

Riguardo ai riferimenti espliciti al Decreto legislativo 59/04 il COSME osserva che appare incomprensibile il mancato riferimento alle Indicazioni per il curricolo e al processo di attenzione al possesso dei saperi e delle competenze di base a conclusione di un obbligo decennale (2007), al secondo anno di sperimentazione. Lo stesso richiamo a generici Piani nazionali di studio induce equivoci e fraintendimenti nelle scuole essendo stata eliminata la dicitura Piani nazionali di studio nel percorso in corso. Per altro l'attuale revisione (armonizzazione – essenzializzazione) in corso di definizione dei curricoli – piani di studio inficia il ragionamento sulla valutazione degli alunni (il "come" non può prescindere dal "cosa", né può venire prima).

Il COSME si è chiesto a riguardo se esista una illegittimità nella scelta della legge 169/08 riguardo proprio al rapporto autonomia delle scuole/valutazione degli alunni e competenze del Ministro in materia.

Riguardo all'idea – pratica di valutazione tranne in un caso i consiglieri si esprimono a vantaggio di una valutazione che guardi l'alunno e non esclusivamente la famiglia, gli insegnanti, la società. Eccesso di semplificazione, materia delicata. Si rischia di giudicare le persone. La burocratizzazione del lavoro scolastico e la comunicazione semplificata e più certa sostenuta dal consigliere Di Giacomo è ritenuta liquidatoria di un'esperienza ormai consolidata nella scuola di base fin dalla 517/77 che, pur con contraddizioni, ha consentito alla ricerca

valutativa delle scuole di consolidarsi sul piano culturale e professionale. Non va interrotto questo processo.

Nel merito il COSME osserva che la valutazione degli alunni non può prescindere da un'attenzione ai processi e alla documentazione dei percorsi. Lo stesso utilizzo dell'aggettivazione "periodica e annuale" lascia intendere che la valutazione numerica è possibile solo in quanto esito (trimestrale – quadrimestrale, finale) e non invece attribuibile ogni volta che l'alunno è sottoposto a verifica (in questo senso il richiamo alla valutazione formativa precisa che essa non debba intendersi "superata"). In questo senso andrebbe meglio precisato se si tratta di una opzione culturale. Rischiosa, e proprio in rapporto agli esiti, una valutazione a geometria variabile, a seconda delle situazioni.

In questo senso non si può non evidenziare che il passaggio da livelli misurativi a scelte descrittive, pur in presenza di ambiguità e di ridondanza, ha rappresentato il tentativo di descrivere processi ed esiti. In questo senso non c'è dubbio che vadano risolti i problemi nella comunicazione degli esiti, i giudizi sulle persone, la standardizzazione delle locuzioni.

Riguardo alla comunicazione dell'esito numerosi interventi vanno nella direzione di sottolineare la centralità dei soggetti, ovvero degli alunni, che hanno il diritto ad una esplicitazione dei criteri utilizzati nella valutazione periodica e annuale.

Riguardo al voto nel comportamento, ferma restante la scelta di alcuni consiglieri a vantaggio del voto anche in questo caso, si osserva che numerosi interventi vanno nella direzione di chiedere un chiarimento se per voto di comportamento si intenda la "condotta" o in senso più generale il "comportamento scolastico" nelle diverse attività.

Si fa altresì notare che in nessun paese europeo la certificazione delle competenze è risolta con un numero; si veda ad esempio la descrizione di livelli nel Quadro di riferimento europeo per le lingue.

Emendamenti all'articolo:

art. 3 comma 1 dopo periodica (bimestrale, trimestrale, quadrimestrale)

art. 3 comma 2 precisare meglio cosa debba intendersi per "esclusi i riferimenti... fino a regione" (rischi cattivo utilizzo della flessibilità)

art. 4 comma 3 legittima l'anticipo in entrata nella scuola (riferimento ai candidati privatisti con 13 anni di età)

art. 4 comma 4 (cancellare materie d'esame determinate periodicamente ... soggette a variazioni dei piani di studio e alle definizioni degli obiettivi formativi generali).

comma 4 eliminare "in presenza di carenze di programmazione"; precisare se i traguardi di competenza previsti sono definiti annualmente o a conclusione del triennio

art. 4 comma 6 difformità fra quanto è scritto in questo comma e quanto è scritto all'art. 7. Per quanto riguarda EF si fa presente che attualmente il giudizio attribuito tiene conto della doppia dimensione teoria e pratica (EF per classe e non per squadre); si può essere esonerati dalla parte pratica; si ritiene illegittima l'esclusione degli insegnanti di educazione fisica dalla votazione sul comportamento (un alunno potrebbe essere esonerato solo per una parte)

art. 4 comma 8 eliminare "oltre alla necessaria funzione sanzionatoria"

art. 4 comma 9 precisare quali sono i "piani nazionali di studio" di riferimento alle norme regolamentate (vale tutte le volte che c'è questo riferimento)

art. 4 comma 7 farraginoso il ricorso alle percentuali. Riscrivere il testo per evitare fraintendimenti; eccessiva discrezionalità del consiglio di classe 25% "elementi valutativi complessivi relativi all'alunno"

art. 4 comma 9 certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dallo studente (criteri – descrittori: precisare a chi spettano ad evitare difformità con quanto previsto nell'articolo 5)

art. 5 perplessità sulla certificazione delle competenze al termine del primo ciclo con valutazione in decimi (non esiste un paese in Europa che adotta questa formulazione); contraddizioni con quanto si afferma nel periodo successivo dello stesso comma

art. 6 preoccupazione per il rinvio a decretazione successiva per il modello (lo scorso anno il modello sperimentale allegato alla circolare ha creato nei fatti disparità di trattamento: equivoci criteri – livelli – descrittori)

art. 7 contraddizioni con quanto dichiarato all'art. 4 comma 6 riguardo agli insegnanti di IRC

art. 11 aggiungere un comma (ad esempio del tipo del comma 1 art. 9) che consenta anche agli alunni di lingua nativa non italiana la possibilità di adottare misure compensative e di

impiegare strumenti compensativi; prevedere l'adozione di adattamenti anche nella prova nazionale

art. 13: benché siano chiari i compiti dell'INVALSI si nutrono riguardo alla lettera a) perplessità sulle verifiche sistematiche sulle conoscenze e abilità degli alunni a prescindere dai contesti educativi soprattutto se gli esiti sono utilizzati impropriamente